



ANTINCENDIO	12. (art. 5.2.h) Impianti di cui all'art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.	<input type="checkbox"/>	---
<i>Tabella impianti</i>	<b>PER L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E' REDATTO UN PROGETTO (art. 5 del DM n. 37 del 22/1/2008)</b> <b>[N.B. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 5 il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5 comma 1 D.M. n. 37/08)</b>	PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTI ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI	PROGETTO REDATTO DAL RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA INSTALLATRICE
ALTRI IMPIANTI	13. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17. e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18. g) impianti di protezione antincendio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA <input type="checkbox"/> CASO A ART 11 COMMA 1	<b>INTERVENTO:</b> Rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all' <a href="#">articolo 1, comma 2</a> , lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il <b>certificato di agibilità Prot.</b> <b>N</b> fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati. l'impresa installatrice dovrà depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all' <a href="#">articolo 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</a> del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell' <a href="#">articolo 5</a> del DM 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.		
TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA <input type="checkbox"/> CASO B ART 11 COMMA 2	<b>INTERVENTO:</b> Opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio <input type="checkbox"/> <b>Permesso di Costruire</b> - la presente costituisce impegno alla consegna, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, della relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali e/o progetti degli impianti; <input type="checkbox"/> <b>D.I.A.</b> - si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali e/o progetti degli impianti.		

### DICHIARAZIONE DI NON INTERVENTO SUGLI IMPIANTI

DICHIARAZIONE NON INTERVENTO SUGLI IMPIANTI <input type="checkbox"/> CASO C	<input type="checkbox"/> L'intervento di cui sopra <b>NON PREVEDE</b> l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento degli impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e pertanto non è necessaria la redazione di un progetto.
--	---

Timbro e firma del tecnico progettista

Pettoranello di M.,

## **Art. 1. Ambito di applicazione** (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008)

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

## **Art. 5. Progettazione degli impianti**

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, **nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'[articolo 7, comma 2](#), è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.**

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior

rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'[articolo 11](#).

#### **Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.**

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'[articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#) del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'[articolo 5](#), o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'[articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#), inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'[articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli [articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#).

#### **Approfondimento: punto di consegna della fornitura e reti di distribuzione**

Per "punto di consegna della fornitura" si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Generalmente per punto di consegna si intende il punto immediatamente a valle del contatore dell'ente fornitore; tuttavia, in alcuni casi, quali ad esempio per alcuni fornitori di gas o di acqua, per punto di consegna si intende il punto di derivazione dalla linea di distribuzione posta sul piano stradale.

Per "reti di distribuzione" si intende l'insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es. condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, ecc.) finalizzate a portare la fornitura (di energia elettrica, acqua, gas, ecc.) alle singole utenze private ed ai servizi pubblici.

#### **Approfondimento: installazione di apparecchi per usi domestici**

L'installazione di apparecchi per usi domestici non sono soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità, se non per la parte relativa ai collegamenti dei medesimi (es. creazione di una linea elettrica dedicata, installazione di un tubo di collegamento del gas pur se flessibile).